

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2137

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1990, in un testo risultante dall'unificazione*

**del disegno di legge presentato dal Ministro della Finanze**

(GAVA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

**e col Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

*(V. Stampato Camera n. 2257)*

**e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati BELLOCCHIO, USELLINI, PIRO, CIAMPAGLIA, PELLICANÒ, VISCO, CIPRIANI, SERRENTINO, AULETA, PATRIA, RUBINACCI e D'AMATO Luigi**

*(V. Stampato Camera n. 885)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° marzo 1990*

**Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro auto-

mobilitativo; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purchè compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonchè, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro»;

b) all'articolo 3 le parole: «dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5».

2. Alla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 3, le parole: «L. 0,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,50 per cento»;

b) al punto 4, le parole: «L. 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesesi dalla stessa data.

## Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma trentasettesimo il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione della annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto.»;

b) il comma quarantatreesimo è sostituito dal seguente:

«Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.»;

c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.»;

d) al comma quarantacinquesimo la parola: «bimestre» è sostituita dalla parola: «quadrimestre»;

e) al comma quarantasettesimo le parole: «lire 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3.000».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo 5

del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacinquesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.

#### Art. 3.

1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio quando l'ammontare di tali tasse, per ciascun anno, non supera lire 20 mila, nonchè dell'imposta straordinaria *una tantum* di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresì al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.

#### Art. 4.

1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3, da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o per pagamenti eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle intendenze di finanza sulla

base delle originali ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.

2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le modalità previste per la erogazione all'Automobile club d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1.

#### Art. 6.

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni nei seguenti casi, da registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed autoscafi, alle seguenti condizioni:

a) passaggi di proprietà non registrati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca alternativamente:

1) atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di responsabilità rilasciato dall'acquirente;

2) sentenza dell'autorità giudiziaria;

b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca la prescritta istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di pubblica sicurezza;

d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse e rimasti in giacenza a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichiarazione autenticata del responsabile dell'impresa;

e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorità estera o italiana all'estero da cui risulti che il veicolo è stato reimmatricolato nello Stato di avvenuta esportazione.

2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel comma 1 devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalità e termini definiti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Non si dà luogo al rimborso di somme comunque versate.

#### Art. 7.

1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informa-

zioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici.

2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure.

4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e



giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.